DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO

# Art. 4

Tanto le sezioni italiane degl'Istituti del tipo B quanto gli Istituti del tipo A saranno diretti al duplice fine di diffondere la cultura italiana e di acquistare e dimostrare la conoscenza della cultura straniera:

a) con corsi di lezioni e con cicli di conferenze;

b) con la pubblicazione di studi riguardanti e la storia, il pensiero e l'arte del Paese straniero, nonche' di una Rivista o Bollettino in cui, oltre all'illustrazione di aspetti e manifestazioni della cultura italiana e straniera, sia dato ampio ragguaglio e notiziario anche del movimento economico e industriale:

c) favorendo traduzioni di opere italiane;

d) fornendo informazioni e facilitando ricerche relative agli indicati argomenti;

e) promuovendo gli scambi e le intese intellettuali tra l'Italia e i Paesi stranieri.

Gl'Istituti di cultura saranno altresi' consultati e adoperati dalle Regie rappresentanze all'estero per tutti i problemi relativi alla diffusione del libro italiano e alle affermazioni dell'opera lirica, drammatica e figurativa italiana all'estero e sulle proposte di conferimento di borse di studio per l'Italia a studenti stranieri.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1927, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero |
| Estremi | Legge 19 dicembre 1926, n. 2179 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1926 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-creazione-di-istituti-di-cultura-italiana-all/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it